

REGIONE BASILICATA

Deliberazione 20 dicembre 2018, n.1366

D.G.R. n. 9 del 19/12/2016. Art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 come modificato dall'articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Presa d'atto Protocollo d'intesa n. 2 tra Regione Basilicata, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico sottoscritto in data 20 dicembre 2017. Fondo Rotativo per il sostegno dell'occupazione nelle imprese cooperative istituito con L.R. n. 12/2015. Approvazione modalità di attuazione del fondo.

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, avente ad oggetto: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTA la L.R. n. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la "Riforma dell'organizzazione Regionale";
- VISTE la D.G.R. n. 11/98 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
- VISTA la D.G.R. n. 539/08, concernente la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti dirigenziali di impegno e di liquidazione della spesa, così come modificata dalla D.G.R. n. 1340 del 11 dicembre 2017 avente ad oggetto: "Modifica della D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008. Disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale.";
- VISTA la D.G.R. n. 227/14 avente ad oggetto: "Denominazione e configurazione dei dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali 'Presidenza della Giunta' e 'Giunta Regionale'", così come parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 693/14;
- VISTA la D.G.R. n. 694/14 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree Istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali e declaratorie dei compiti loro assegnati";
- VISTA la D.G.R. n. 695 del 10/06/2014, recante "Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti regionali dell'Area Istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta";
- VISTA la DGR. n. 696 del 10 giugno 2014, come da ultimo integrata con la DGR n. 674 del 30/06/2017, con la quale è stata conferita la direzione dell'Ufficio "Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicata" al dott. Antonio Bernardo con decorrenza dal 1° luglio 2014;
- VISTA la D.G.R. n. 689 del 22/05/2015 che introduce significative modifiche all'impianto organizzativo delle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale" delineato dalla DGR n. 694/2014;
- VISTA la D.G.R. n. 624/16 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche all'assetto organizzativo regionale provvedendosi alla rideterminazione del numero complessivo e della denominazione dei Dipartimenti Regionali;
- VISTA la D.G.R. n. 1374 del 30 novembre 2016 che ha integrato e modificato la declaratoria dell'Ufficio "Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicata" già approvata con la DGR n. 694/2014 e successivamente modificata con la DGR n. 689 del 26 maggio 2015;
- VISTA la D.G.R. n. 674 del 30/06/2017 avente ad oggetto: "DGR 696/2014. Incarichi dirigenziali in scadenza. Determinazioni";

- VISTA la D.G.R. n. 434 del 17/05/2018, avente ad oggetto: "Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca";
- VISTO il Dlgs n. 33, del 14 marzo 2013, in attuazione della legge 190/2012, concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- VISTA la D.G.R. n. 70 del 29 gennaio 2018 avente ad oggetto: "Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2018-2020. Approvazione";
- VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- VISTA la L.R. del 31/05/2018, n. 8, avente ad oggetto "Legge di Stabilità regionale 2018";
- VISTA la L.R. del 31/05/2018, n. 9, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2018 - 2020.";
- VISTA la D.G.R. del 1/06/2018, n. 474, avente ad oggetto: "Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del Bilancio pluriennale 2018-2020.";
- VISTE le DD.GG.RR. nn. 661/18, 732/18, 900/18, 1176/18 riguardanti "Variazioni al Bilancio di Previsione 2018/20";
- VISTA la L.R. n. 38/2018 avente ad oggetto: Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata";
- VISTA la D.G.R. del 23/11/2018, n. 1225, avente ad oggetto: "Ripartizione finanziaria in capitoli delle missioni dei programmi, dei titoli e dei macroaggregati delle spese, in seguito alle variazioni apportate dalla L.R. 22 novembre 2018, n. 38, al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 della regione Basilicata.";
- VISTA la L.R. 5 dicembre 2018, n. 52 avente ad oggetto: "Terza variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018-2020";
- VISTA la D.G.R. 1286 del 5/12/2018;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno degli articoli 107 e 108 del trattato;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- VISTO il D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

- VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTO il Decreto legislativo 08 giugno 2001 n. 231 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;
- VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali;
- VISTO il Regolamento UE 679/2016 "Regolamento europeo in materia di Protezione dei dati personali";
- VISTA La Legge Regionale Basilicata 16 febbraio 2009 n. 1 - Legge regionale per lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo lucano;
- VISTA la Legge Regionale Basilicata 20 marzo 2015 n. 12 "Promozione e Sviluppo della Cooperazione".
- RICHIAMATO l'art. 11 comma 1 della richiamata L.R. n. 12/2015 con la quale è stato istituito il *Fondo per il sostegno dell'occupazione nelle imprese cooperative* (Fondo) finalizzato:
- a) alla partecipazione e formazione del capitale sociale delle imprese cooperative di produzione e lavoro, al finanziamento degli investimenti materiali ed immateriali nonché al consolidamento degli aspetti finanziari delle medesime, allo studio, alla promozione e all'assistenza delle iniziative economiche da queste promosse o finalizzate alla loro costituzione, nonché alla partecipazione in società o enti del sistema cooperativo operanti per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione;
 - b) alla concessione di contributi e finanziamenti ai soci delle imprese cooperative di produzione e lavoro per favorire la capitalizzazione delle imprese e di contributi e finanziamenti alle imprese per l'acquisizione di servizi reali funzionali alle loro strategie gestionali e di investimento, per la formazione professionale dei soci, dei lavoratori e del management dell'impresa.
- VISTA la D.G.R. n. 9 del 12/01/2018 con la quale si prende atto del Protocollo d'intesa n. 2 tra Regione Basilicata, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico sottoscritto in data 20/12/2017 e delle schede in esso allegate, con le quali sono individuati gli interventi rientranti nella prima quota assegnata, pari ad €. 74.500.000, della dotazione complessiva del Fondo attribuito alla Regione Basilicata con DM 14/09/2016;
- PRESO ATTO che tra gli interventi approvati dal Protocollo d'Intesa N. 2 sottoscritto tra Regione Basilicata, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico sottoscritto in data 20/12/2017, di cui si è preso atto con la richiamata D.G.R. n. 9 del 12/01/2018, è stata inserita la dotazione finanziaria del Fondo per il sostegno dell'occupazione nelle imprese cooperative istituito con L.R. n. 12/2015, per un importo di € 3.880.000,00;
- VISTO l'art. 11 comma 5 della L.R. n. 12/2015 che stabilisce che la Giunta Regionale definisca le modalità di attuazione del fondo di che trattasi, sentita la commissione consiliare competente;

- VISTA la DGR n. 1268 del 30/11/2018 avente ad oggetto: "D.G.R. n. 9 del 19/12/2016. Art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 come modificato dall'articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Presa d'alto Protocollo d'intesa n. 2 tra Regione Basilicata, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico sottoscritto in data 20 dicembre 2017. Fondo Rotativo per il sostegno dell'occupazione nelle imprese cooperative istituito con L.R. n. 12/2015. Adozione modalità di attuazione del fondo" con le quale sono adottate le modalità di attuazione del Fondo istituito con L.R. n. 12/2015 declinate in apposito documento denominato "Fondo Rotativo per la cooperazione- Sostegno allo sviluppo, Innovazione e Occupazione delle Imprese Cooperative. Modalità di attuazione" trasmessa alla commissione consiliare competente per il relativo parere;
- PRESO ATTO del parere, ai sensi dell'art. 11 comma 5 della L.R. n. 12/2015, espresso favorevolmente all'unanimità dalla Quarta Commissione Consiliare Permanente in seduta congiunta con la Terza Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 13/12/2018 sul documento denominato "Fondo Rotativo per la cooperazione- Sostegno allo sviluppo, Innovazione e Occupazione delle Imprese Cooperative. Modalità di attuazione" adottato con la richiamata DGR n. 1268 del 30/11/2018 con le seguenti raccomandazioni che sono state recepite nel documento denominato "Fondo Rotativo per la cooperazione- Sostegno allo sviluppo, Innovazione e Occupazione delle Imprese Cooperative. Modalità di attuazione" allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1):
- il soggetto gestore dovrà fornire annualmente la rendicontazione sull'uso delle risorse;
 - occorre assicurare particolare attenzione agli interventi di innovazione e alle cooperative che forniscono servizi alle persone;
- CONSIDERATO che la copertura finanziaria del fondo di che trattasi, pari a € 3.880.000, è assicurata dalle risorse assegnate alla Regione Basilicata, con DM del 14/09/2016 con imputazione sullo stanziamento del capitolo 53331 missione 14 programma 01 del corrente esercizio finanziario;
- RITENUTO pertanto, di approvare le modalità di attuazione del Fondo istituito con L.R. n. 12/2015 declinate in apposito documento denominato "Fondo Rotativo per la cooperazione- Sostegno allo sviluppo, Innovazione e Occupazione delle Imprese Cooperative. Modalità di attuazione" allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1);
- RITENUTO di dover assumere sul capitolo U53331 (Missione 14 Sviluppo economico e competitività – Programma 01 Industria, PMI e artigianato) del bilancio regionale la prenotazione di impegno, per un importo di € 3.880.000, sull'esercizio corrente;:
- RITENUTO di demandare all'Ufficio Politiche di Sviluppo del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Formazione e Ricerca l'adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione in conformità a quanto previsto nel documento di attuazione del Fondo approvato con il presente provvedimento;


su proposta dell'Assessore al ramo, ad unanimità di voti

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa che sostanzialmente e integralmente si richiamano:


- 1) di approvare le modalità di attuazione del Fondo istituito con L.R. n. 12/2015 declinate in apposito documento denominato "*Fondo Rotativo per la cooperazione- Sostegno allo sviluppo, Innovazione e Occupazione delle Imprese Cooperative. Modalità di attuazione*" allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1);
- 2) di dare atto che la copertura finanziaria del Fondo di cui al precedente punto 1, pari a € 3.880.000, è assicurata dalle risorse assegnate alla Regione Basilicata, con DM del 14/09/2016 con imputazione del capitolo 53331 missione 14 programma 01 del corrente esercizio finanziario;
- 3) di prenotare la somma complessiva pari a € 3.880.000,00 sul capitolo 53331 missione 14 programma 01 del corrente esercizio finanziario;
- 4) di demandare all'Ufficio Politiche di Sviluppo del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Formazione e Ricerca l'adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione in conformità a quanto previsto nel documento di attuazione del Fondo di cui al precedente punto 1);
- 5) di pubblicare integralmente il presente atto, comprensivo di tutti Allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sui sito istituzionale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it.

IL RESPONSABILE P.C.



Ing. Giuseppina Lo Vecchio

IL DIRIGENTE



Dr. Donato Viggiano

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:		
Tipologia atto		
Pubblicazione allegati	SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Allegati non presenti <input type="checkbox"/>
Note		
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.		



Legge Regionale 20 marzo 2015 n. 12 "Promozione e sviluppo della cooperazione"

FONDO ROTATIVO PER LA COOPERAZIONE

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO, INNOVAZIONE E OCCUPAZIONE DELLE IMPRESE

COOPERATIVE



MODALITA' DI ATTUAZIONE

Regione Basilicata Dipartimento Politiche di Sviluppo,
Lavoro, Formazione e Ricerca
Ufficio Politiche di Sviluppo
Via Vincenzo Vorrastro, 8- 85100 Potenza

Riferimenti normativi:

- La Legge n. 49 del 27/02/1985- Misure per il credito e cooperazione – Misure urgenti per il livelli di occupazione e s.m.i;
- la legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione;
- l'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n 57, recante modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, ai sensi del quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce le procedure di partecipazione al capitale sociale delle società finanziarie appositamente costituite nonché le modalità di riparto delle risorse, le condizioni ed i limiti delle partecipazioni;
- la Legge Regionale Basilicata 20 marzo 2015 n. 12 “Promozione e Sviluppo della Cooperazione”;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno degli articoli 107 e 108 del trattato.
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
- la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014 – 2020 per l’Italia che definisce le zone che possono beneficiare di aiuti a finalità regionale agli investimenti ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato e fissa i livelli massimi di aiuto (cosiddette “intensità di aiuto”) per le imprese nelle regioni ammissibili;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il Decreto legislativo 08 giugno 2001 n. 231 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;
- il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali;
- il Regolamento UE 679/2016 “Regolamento europeo in materia di Protezione dei dati personali”;
- la Legge Regionale Basilicata 16 febbraio 2009 n. 1 - Legge regionale per lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo lucano;

- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- l'art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico:
 - il Decreto MISE 31 maggio 2017, n. 115 recante "la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" pubblicato sulla GU n.175 del 28-7-2017;
 - il Decreto MISE 28 luglio 2017 recante "Tracciati relativi ai dati e informazioni da trasmettere al Registro nazionale Aiuti e modalità tecniche e protocolli di comunicazione per l'interoperabilità con i sistemi informatici".

Premessa

1. L'art. 11 della L.R. n. 12/2015 ha istituito il *Fondo per il sostegno dell'occupazione nelle imprese cooperative* (Fondo) finalizzato:
 - a) alla partecipazione e formazione del capitale sociale delle imprese cooperative di produzione e lavoro, al finanziamento degli investimenti materiali ed immateriali nonché al consolidamento degli aspetti finanziari delle medesime, allo studio, alla promozione e all'assistenza delle iniziative economiche da queste promosse o finalizzate alla loro costituzione, nonché alla partecipazione in società o enti del sistema cooperativo operanti per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione;
 - b) alla concessione di contributi e finanziamenti ai soci delle imprese cooperative di produzione e lavoro per favorire la capitalizzazione delle imprese e di contributi e finanziamenti alle imprese per l'acquisizione di servizi reali funzionali alle loro strategie gestionali e di investimento, per la formazione professionale dei soci, dei lavoratori e del management dell'impresa.
1. Gli art. 2 e successivi del presente documento disciplinano le modalità di attuazione del Fondo di cui al precedente comma 2 in attuazione di quanto disposto all'art. 11 comma 5 della L.R. n. 12/2015.

Art. 2 Soggetto Gestore

1. La gestione del Fondo istituito con Legge Regionale 20 marzo 2015 n. 12 "*Promozione e sviluppo della cooperazione*" di cui all'art. 1 è affidata ad una delle società finanziarie, partecipate e vigilate dal Ministero dello Sviluppo Economico, costituite ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 e s.m.i., maggiormente operante nella regione e sul territorio nazionale, così come previsto all'art. 11 dalla richiamata L.R. n. 12/2015.
2. L'individuazione del soggetto gestore, tra le società finanziarie in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di affidamenti, è demandata al dirigente competente per materia.

Art. 3. Dotazione finanziaria del fondo

1. Le risorse finanziarie assegnate al Fondo di cui al precedente art. 1 ammontano ad € 3.880.000, rinvenienti dalle risorse dell'art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 come modificato dall'articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Protocollo d'intesa N. 2 tra Regione

Basilicata, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico sottoscritto in data 20 dicembre 2017.

2. La Regione Basilicata si riserva la facoltà di destinare risorse aggiuntive a quelle attualmente stanziare.
3. La Regione trasferisce al Soggetto Gestore, con provvedimento del Dirigente competente per materia le risorse finanziarie assegnate al Fondo di cui al precedente comma 1. Tali risorse saranno separatamente evidenziate nella contabilità del soggetto Gestore in apposito conto corrente dedicato, denominato "*Fondo Basilicata*" e utilizzate esclusivamente per l'erogazione di interventi di cui al successivo art. 4 in favore dei soggetti beneficiari di cui al successivo art. 5.
4. Il Soggetto gestore in attuazione di quanto disposto all'art. 11 comma 4 della L.R. n. 12/2015 è autorizzato a stipulare convenzioni con soggetti terzi disponibili a concorrere con mezzi propri ai finanziamenti concessi a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al precedente comma 1.

Art. 4 Tipologia di interventi ammissibili

1. In attuazione di quanto disposto all'art. 11 comma 1 della L.R. n. 12/2015 gli interventi finanziabili con il Fondo di cui al precedente art. 1, per un importo massimo di € 350.000,00 e minimo di € 50.000,00 devono essere finalizzati:
 - alla costituzione di nuove imprese cooperative, nonché allo sviluppo e al consolidamento di quelle esistenti sia a livello economico che finanziario con priorità a parità di condizioni e in funzione delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi di innovazione e alle cooperative che forniscono servizi alla persona;
 - alla capitalizzazione e/o ricapitalizzazione delle imprese cooperative e dei loro consorzi;
 - alla creazione di start-up per prodotti e/o servizi ad alto valore innovativo;
 - a programmi orientati al trasferimento e all'implementazione di risultati già ottenuti nonché a quelli rivolti allo sviluppo tecnologico;
 - alla trasformazione e riconversione di imprese in crisi in società cooperative, anche attraverso strumenti d'ingegneria finanziaria ad hoc;
 - all'acquisto di beni materiali ed immateriali strumentali all'attività dell'impresa;
 - a progetti di ricerca e formazione dei quadri dirigenti e dei soci cooperatori;
 - alla costituzione di cooperative tra professionisti, con particolare riferimento a quelle promosse dai giovani e dalle donne;

- all'aumento della produttività o dell'occupazione o di entrambe mediante incremento e/o ammodernamento di mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell'impresa;
 - alla ristrutturazione e riconversione degli impianti;
 - alla realizzazione e all'acquisto di impianti nel settore della produzione, del turismo e dei servizi.
2. Sono inoltre ammissibili i finanziamenti del capitale circolante per il riequilibrio della struttura finanziaria della società cooperativa.
 3. Il Fondo potrà operare nelle seguenti modalità:
 - Finanziamenti a medio e lungo termine;
 - Prestiti partecipativi;
 - Prestiti subordinati.
 4. Il Fondo non potrà essere utilizzato dal soggetto gestore nell'interesse proprio e costituisce patrimonio autonomo e distinto, a tutti gli effetti, da quello del soggetto gestore medesimo, nonché da qualsiasi altro patrimonio da questi gestito. Non sono pertanto ammesse azioni sulla dotazione del Fondo da parte dei creditori del soggetto Gestore o nell'interesse dello stesso, ne eventuali azioni da parte dei creditori della banca depositaria o nell'interesse della stessa.
 5. In relazione a ciascuna richiesta di finanziamento la cui attività di valutazione si conclude con esito positivo e, qualora necessaria, previa richiesta delle informazioni antimafia alla Prefettura competente, il Soggetto gestore presenta alla Regione una relazione contenente le risultanze dell'attività istruttoria. La relazione istruttoria, redatta secondo lo schema definito nell'ambito della convenzione tra Regione e il Soggetto Gestore, deve contenere l'indicazione dell'ammontare e della durata del finanziamento agevolato concedibile, del numero di rate previste dal relativo piano di ammortamento.
 6. I programmi finanziati devono essere conclusi entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. Successivamente alla conclusione del programma il Soggetto Gestore trasmette alla Regione una relazione istruttoria finale sull'effettiva realizzazione del programma.
 7. Le somme rivenienti dal pagamento delle rate di rimborso dei finanziamenti agevolati devono essere riversate dal Soggetto gestore alla Regione Basilicata entro il 30 gennaio di ogni anno o, in alternativa, riversate al fondo previa acquisizione autorizzativa della Regione.
 8. Gli interessi maturati sul conto corrente bancario di cui al comma 14, al netto delle spese di gestione dello stesso, devono essere versati, dal Soggetto gestore alla Regione Basilicata entro

il 30 gennaio di ogni anno o, in alternativa, riversate al fondo previa acquisizione autorizzativa della Regione.

9. Sul conto corrente del Fondo affluiranno relativamente ai finanziamenti, le somme rivenienti da:

- rate di ammortamento per capitale ed interessi contrattuali;
- interessi maturati sulle giacenze del Fondo;
- interessi di mora per ritardati pagamenti delle rate;
- estinzioni anticipate;
- recuperi da procedure su posizioni insolute;
- eventuali revoche.

Art. 5 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono essere ammesse ai benefici del Fondo le Società Cooperative di produzione, lavoro e servizi sociali compresi i Consorzi in forma cooperativa rientranti nei limiti dimensionali previsti per le P.M.I. dall'art. 2 dell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 e dal Regolamento (UE) n. 702/2014. Per la verifica dei parametri di cui sopra si prendono a riferimento i dati desunti dall'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

2. Non sono ammesse le società cooperative:

- che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di agevolazioni pubbliche e non abbiano restituito le agevolazioni per le quali è stata disposta la restituzione;
- qualificabili come "imprese in difficoltà" ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento di esenzione e come imprese in procedura concorsuale;

La data di cessazione dell'attività delle cooperative, prevista statutariamente, deve essere posteriore alla data di scadenza dei finanziamenti.

3. Per essere ammissibili al finanziamento a tasso agevolato le società cooperative devono possedere i seguenti requisiti:

- essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura nonché all'albo statale delle società cooperative istituito con decreto del Ministero delle attività produttive del 23 giugno 2004, nonché all'albo regionale delle cooperative di cui all'art. 3 della L.R. n. 12/2015;

- avere sede operativa nel territorio regionale alla data della domanda;
 - essere in regola con i contributi previdenziali e fiscali, nonché con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
 - trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
 - applicare nei confronti dei soci-lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali, con riferimento a quanto disposto dall'art. 7 del D.L. 248/07 *"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria"* convertito in legge dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31";
 - avere copia del verbale di avvenuta revisione effettuata nell'ultimo biennio precedente la data di presentazione delle domande e nell'ultimo anno precedente la data di presentazione delle domande per le società cooperative per cui la legge prevede la revisione annuale;
 - non avere procedimenti in corso di revoca di agevolazioni concesse dall'Amministrazione regionale;
 - non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza.
4. La verifica del rispetto dei predetti requisiti è effettuata con riferimento alla data di presentazione delle domande di finanziamento.
5. Il campo di applicazione degli aiuti concessi con l'intervento del Fondo dovrà rientrare nelle disposizioni contenute nel Reg. (UE) n. 651/2014 e secondo le intensità espresse per la tipologia di intervento dal Regolamento in termine di equivalente sovvenzione lorda (ESL) oppure nelle disposizioni contenute nel Reg. (UE) n. 1407/2013 (aiuti in "de minimis").
6. Nel caso di aiuti concessi in regime di esenzione le società cooperative devono:
- essere ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, con particolare riferimento al settore economico, ai requisiti dimensionali ed al fatto che l'impresa non risulti essere in stato di difficoltà ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c) di detto regolamento e ai sensi dell'art. 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014;
 - non essere destinatarie di un ordine di recupero di aiuti di stato illegittimi e non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e successivamente non restituito o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati illegali o incompatibili con il mercato interno dalla Commissione Europea e dei quali la medesima ha ordinato il recupero.

Art. 6 Finanziamenti ammissibili

1. Sono ammissibili le spese, al netto di IVA, sostenute successivamente alla data di invio della comunicazione scritta da parte del Soggetto Gestore alla cooperativa di assunzione in carico della domanda (a seguito del riscontro della regolarità formale e documentale) relative:
 - alla ristrutturazione e riconversione degli impianti;
 - all'acquisizione di aree e/o fabbricati;
 - all'esecuzione di opere murarie;
 - all'acquisto, ammodernamento e ristrutturazione di macchinari, attrezzature e impianti, ivi compresi automezzi targati e natanti, comunque compatibili con la normativa comunitaria;
 - al fabbisogno di circolante.

Art. 7 Attività affidate al Soggetto Gestore

1. Sono affidate al Soggetto gestore le seguenti attività:
 - accoglimento e valutazione della domanda di finanziamento;
 - concessione ed erogazione dei finanziamenti;
 - gestione dei finanziamenti e riscossione delle rate rimborsate dalle società beneficiarie;
 - monitoraggio, ispezione e controllo;
 - il caricamento dei dati dei soggetti beneficiari sul Registro nazionale Aiuti.
2. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle predette attività, il Soggetto Gestore si impegna a:
 - predisporre e mantenere un'adeguata struttura tecnica e organizzativa;
 - disporre di un protocollo informatico e di un sistema documentale tale da garantire una gestione separata della documentazione connessa alla concessione ed erogazione dei finanziamenti agevolati;
 - consentire l'esercizio del diritto di accesso agli atti, di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i., nonché lo svolgimento, da parte degli organi preposti, di ispezioni e controlli previsti dalla presente convenzione.
3. L'istruttoria delle domande di finanziamento è finalizzata ad accertare:
 - a. la natura dei beni che formano oggetto dell'investimento, in modo da fissare la durata del finanziamento in dipendenza della loro prevedibile obsolescenza tecnica, nonché i tempi

necessari alla loro costruzione o installazione e alla successiva utilizzazione "a regime", al fine di commisurare ad essi il periodo di preammortamento;

- b. la capacità di rimborso del finanziamento da parte della cooperativa richiedente sulla base:
- dell'idoneità tecnica e della convenienza economica dell'investimento, anche in relazione all'andamento dello specifico settore di attività;
 - delle potenzialità produttive derivanti dall'investimento in rapporto alla situazione di mercato;
 - della capacità finanziaria della cooperativa di fronteggiare i fabbisogni aziendali di esercizio, oltre che di investimento.

Art. 8 Valutazione delle richieste e costi di gestione

1. Le richieste di finanziamento sono esaminate dal Soggetto Gestore per l'approvazione e rigetto previa acquisizione del parere rilasciato da un apposito Comitato istituito con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca composto da tre/cinque membri competenti in materia, di cui uno/due designati dal soggetto Gestore e due/tre designati dalla Regione Basilicata tra cui il Presidente del Comitato:
2. Il Soggetto Gestore svolge, in particolare, le seguenti attività:
 - delibera, in ordine alle singole operazioni, l'ammissione ai benefici del Fondo Basilicata;
 - delibera in ordine a eventuali revoche, rinunce, e transazioni relative ai finanziamenti erogati;
 - trasmette annualmente (o semestralmente) la situazione contabile del Fondo Basilicata e la rendicontazione di disponibilità, impegni e insolvenze al Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca, che approva l'ammontare dei compensi spettanti al Gestore alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
 - delibera le disposizioni operative concernenti la presentazione e l'istruttoria delle domande di finanziamento;
3. I pareri del Comitato saranno rilasciati tramite predisposizione e sottoscrizione da parte dei componenti del Comitato di appositi verbali che saranno notificati al soggetto gestore per gli adempimenti attuativi di competenza. La validità del parere sarà garantita dalla sottoscrizione del verbale
4. Sono a carico della dotazione del Fondo gli eventuali costi di funzionamento del Comitato, le spese legali e gli oneri derivanti da tributi di ogni genere, presenti e futuri, afferenti alle

operazioni effettuate dal Soggetto Gestore per conto del Fondo o comunque direttamente dipendenti dalla gestione del Fondo medesimo in analogia e nelle percentuali massime previste dal Regolamento Comunitario Delegato n. 480/2014 per gli strumenti finanziari alimentati da risorse comunitarie e tali costi saranno coperti dalle risorse versate sul Fondo, comprensive degli interessi attivi maturati sulle giacenze e/o versate dai destinatari finali.

Art. 9 Presentazione domande/Attività istruttoria

1. Le domande di finanziamento agevolato, devono essere presentate dalle società interessate al Soggetto Gestore esclusivamente attraverso PEC e redatte su apposito modulo, corredate dai seguenti documenti:
 - a. piano di investimento;
 - b. nel caso in cui il valore del finanziamento agevolato richiesto sia pari o superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila), dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'attività di valutazione delle domande di finanziamento è finalizzata ad accertare:
 - a. la capacità di autofinanziamento della società cooperativa richiedente;
 - b. la natura dei beni che formano oggetto dell'investimento;
 - c. la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni finanziari connessi con il rimborso del finanziamento;
 - d. l'idoneità tecnica e la convenienza economica dell'investimento programmato, anche in relazione all'andamento degli specifici settori di attività;
 - e. le eventuali modifiche al programma degli investimenti prima della presentazione del rendiconto.
3. Il Soggetto gestore assume in carico le domande, assegnando un numero di protocollo in base all'ordine cronologico di arrivo. Entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda, dopo averne riscontrato la regolarità formale e documentale ed avere completato l'attività istruttoria, trasmette al Comitato la relazione con la proposta di delibera.
4. Nel caso di domande incomplete il Gestore provvede, nel termine sopra indicato, a richiedere mediante pec le integrazioni. Entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di integrazioni le imprese interessate devono fornire i documenti mancanti a mezzo pec. Alle

domande inizialmente incomplete è attribuito dal Gestore l'ordine cronologico corrispondente alla data di acquisizione dell'ultima documentazione richiesta.

5. Le domande di finanziamento, il cui esame in fase istruttoria richiede che vengano forniti chiarimenti, ovvero altri elementi necessari al completamento della stessa, verranno ritenute decadute qualora questi non pervengano al Gestore entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta medesima.
6. Il Soggetto Gestore:
 - a. per ciascuna richiesta di finanziamento, la cui attività di valutazione si concluda con esito positivo, previa richiesta delle informazioni antimafia (nel caso in cui il finanziamento agevolato sia pari o superiore a euro 150.000), presenta al Comitato entro 60 giorni una relazione contenente le risultanze dell'attività istruttoria, anche ove le attività istruttorie si concludano con proposta negativa. La relazione istruttoria, redatta secondo lo schema definito nell'ambito della Convenzione tra Regione e Soggetto Gestore, deve contenere l'indicazione dell'ammontare e della durata del finanziamento agevolato concedibile e del numero di rate previste dal relativo piano di ammortamento;
 - b. in relazione alle singole operazioni, esplicita l'attività istruttoria, propone al Comitato l'adozione delle relative deliberazioni esprimendo il proprio parere ;
 - c. effettua i controlli e procede agli adempimenti conseguenti alle deliberazioni, alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, redatto sulla base dello schema definito nell'ambito della convenzione, e alla relativa erogazione;
 - d. è responsabile della gestione amministrativa del finanziamento;
 - e. sottopone all'approvazione del Comitato la rendicontazione relativa alle operazioni effettuate, con la periodicità e le modalità stabilite dal Comitato stesso, e la relazione sull'attività svolta, redatta secondo lo schema definito nell'ambito della convenzione.
7. Con l'approvazione da parte del Comitato, il Soggetto Gestore provvede a vincolare sulle disponibilità del "Fondo", a favore della cooperativa richiedente, le somme necessarie fino al perfezionamento del finanziamento richiesto.
8. Nel caso in cui le disponibilità del Fondo siano esaurite, le domande verranno tenute in "lista di attesa" senza che questo sospenda l'iter istruttoria, che verrà quindi portato a compimento, mentre sarà sospesa la successiva fase di perfezionamento ed erogazione dei finanziamenti.
9. comunicazione a mezzo PEC alla cooperativa con eventuale richiesta di conferma del programma originario e aggiornamento documentale. Con il reintegro del fondo verrà autorizzato l'avvio della fase di perfezionamento ed erogazione.

Art. 10 Perfezionamento, erogazione e amministrazione dei finanziamenti

1. Il Consiglio di Amministrazione del Soggetto Gestore, acquisito il parere del Comitato all'esito dell'istruttoria, assume la delibera in ordine alla domanda di finanziamento e ne dà comunicazione alla richiedente e al Comitato, sia in caso di approvazione che di rigetto, con PEC.
2. I finanziamenti concessi sono soggetti a decadenza qualora non utilizzati, anche parzialmente, entro 12 dodici mesi dalla data di ricezione della comunicazione della delibera, fatta eccezione per i finanziamenti relativi ai programmi di spesa comportanti l'acquisizione di immobili e/o mezzi tecnici da procedure concorsuali.
3. Qualora, per giustificati motivi, venga richiesto di utilizzare il finanziamento nonostante siano trascorsi più di 12 mesi dalla predetta data di ricezione della comunicazione, dovrà essere sottoposto al Consiglio di amministrazione un aggiornamento istruttorio che consenta di confermare la validità della delibera originaria. La decadenza, conseguente al mancato utilizzo nel suddetto termine, comporta il disimpegno delle relative somme che diventano nuovamente disponibili.
4. Nel caso in cui il finanziamento agevolato è concesso esclusivamente per la realizzazione di un programma d'investimento, lo stesso è erogato per stati di avanzamento. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, che può essere concessa in anticipazione per un ammontare massimo pari al 30 per cento del finanziamento, è comunque subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa presentati ai fini dell'erogazione precedente. Il numero, i tempi e la consistenza minima delle erogazioni sono definiti nel contratto di finanziamento.
5. Il programma di investimento oggetto del finanziamento deve essere completato entro 36 mesi dalla data di erogazione. Eventuali proroghe potranno essere valutate dal Consiglio di amministrazione del Soggetto Gestore.

Art. 11 Controlli

1. Il Soggetto Gestore provvede ad accertare la consistenza ed il valore delle garanzie acquisibili, l'idoneità tecnica ed economica delle strutture produttive, la validità tecnica ed economica dell'investimento programmato, l'effettiva realizzazione dell'investimento stesso, entro i termini previsti, ed il sostenimento delle relative spese.
2. In caso di richieste di finanziamento di importo non superiore a euro 100 mila gli accertamenti potranno essere effettuati esclusivamente su base documentale.

3. Il Soggetto Gestore nella fase di perfezionamento ed erogazione dei finanziamenti, provvede a verificare il permanere dei requisiti anche mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del legale rappresentante della Cooperativa, da acquisire nuovamente qualora la precedente sia stata rilasciata da oltre sei mesi e alla acquisizione dell'Informativa Antimafia.
4. Per lo svolgimento delle attività di monitoraggio, ispezione e controllo il Soggetto Gestore si impegna:
 - a) ad effettuare controlli sulle iniziative agevolate, anche tramite verifiche in loco, finalizzate ad accertare l'avvenuta realizzazione del programma, in conformità a quanto previsto in fase di concessione dei finanziamenti agevolati, la corretta imputazione contabile delle spese ammesse alle agevolazioni e il rispetto delle altre disposizioni richiamate nel Regolamento e nel contratto di finanziamento;
 - b) in particolare, in relazione ai finanziamenti agevolati concessi a fronte di un programma di investimento, i controlli devono riguardare anche la presenza fisica dei beni agevolati nell'unità produttiva oggetto del programma, il mantenimento in azienda dei beni oggetto di investimento e la regolare attività aziendale.

Tali controlli saranno effettuati con ogni mezzo ritenuto idoneo dal Soggetto Gestore, che dovrà relazionare con cadenza annuale al Comitato sull'esito di detti controlli.

Art. 12 Revoca finanziamenti/Recupero crediti

1. Il finanziamento del Fondo può essere revocato dal Soggetto Gestore, senza l'acquisizione del parere del Comitato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui questo accerti:
 - a. inesattezza o incompletezza dei dati, delle dichiarazioni o delle notizie fornite dalle richiedenti in merito ai requisiti previsti per l'accesso al fondo;
 - b. alienazione, cessione o distrazione dalla destinazione dei beni oggetto del finanziamento, prima che siano trascorsi cinque anni dall'erogazione a saldo dello stesso, che potrà essere ottenuto per comprovate esigenze di carattere straordinario;
 - c. ottenimento per il medesimo programma di investimento, o parte dello stesso, di agevolazioni di qualsiasi natura previste da norme statali, regionali o comunitarie o comunque assegnate da enti o istituzioni pubbliche;
 - d. mancata ultimazione dei progetti entro il termine previsto dal presente Regolamento;
 - e. trasferimento dei beni oggetto di finanziamento fuori dalla regione;

- f. modifica dell'indirizzo produttivo degli investimenti, che comporti una diversa classificazione dell'attività economica in settori sottoposti a limiti e divieti, prima che siano trascorsi cinque anni dall'erogazione a saldo del finanziamento.
2. Il Soggetto Gestore, sulla base della delibera di revoca totale o parziale richiede la restituzione totale o parziale del finanziamento. Sul debito capitale che la società cooperativa dovrà restituire, verrà applicato un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento, fissato dalla Banca Centrale Europea, vigente al momento della prima erogazione, per tutto il periodo decorrente da tale momento e fino alla data della delibera di revoca.
3. Sono a carico del Soggetto Gestore tutte le attività (giudiziali e stragiudiziali) dirette al recupero dei finanziamenti agevolati, delle rate residue da rimborsare da parte delle società cooperative beneficiarie in caso di loro inadempimento agli obblighi restitutori, di revoca o decadenza del finanziamento, di risoluzione del contratto di finanziamento, ovvero, di insolvenza. Al fine di garantire il concreto recupero dei finanziamenti erogati il Gestore è altresì legittimato all'escussione delle garanzie previste. Le spese sostenute dal gestore saranno riconosciute nei limiti delle somme recuperate.

Art. 13 Controlli della Regione

1. Competono alla Regione le funzioni di controllo. A tal fine il soggetto Gestore deve consentire ai funzionari regionali l'accesso alle banche dati ed ai fascicoli inerenti le richieste relative a Cooperative e/o Consorzi operanti nel territorio della Regione.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno, il soggetto Gestore provvede a rendicontare alla Regione le disponibilità presenti sul conto, con riferimento alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente, evidenziando tutti i flussi registrati relativamente ai finanziamenti concessi a cooperative operanti nel territorio della Regione.

Art. 14 Disposizioni finali

1. L'ufficio competente per materia è l'ufficio Politiche di Sviluppo del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione Basilicata.
2. Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giuseppina Lo Vecchio, PAP del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca. Tel. 0971/668918-Email giuseppina.lovecchio@regione.basilicata.it.
3. Fermo restando quanto disciplinato dal presente documento eventuali esplicitazioni tecniche di dettaglio potranno essere adottate con provvedimento dirigenziale dell'ufficio competente per materia nel rispetto delle disposizioni di cui al presente documento.


4. Per quanto non previsto dal presente documento, si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale ivi compresa quella citata nei riferimenti programmatici e normativi delle presenti modalità attuative.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE




ASSESSORE DIPARTIMENTO
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

27.12.2018

L'IMPIEGATO ADDETTO



Fondo Regione Basilicata per il sostegno dell'occupazione nelle imprese cooperative
(L.R. 12/2015 – DGR 1366/2018)
COMITATO NOMINATO AI SENSI DELL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

VERBALE DELLA SEDUTA del 8 GIUGNO 2020

Premesso che con determina 15A2.2020/D.00610 del 22/5/2020 avente ad oggetto "DGR 1366 del 20/12/2018 - Fondo Rotativo per il sostegno dell'occupazione nelle imprese cooperative istituito con L.R. n. 12/2015. "Approvazione regolamento di attuazione del Fondo" è stato nominato il Comitato ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di attuazione del Fondo (d'ora in poi "il Comitato"), nelle persone di

- **Geom. FERMO NICOLA** Dipendente in servizio presso il Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca – Ufficio Gestione Regimi di Aiuto, Infrastrutture Sportive, Culturali ed Ambientali in qualità di componente, in qualità di componente con funzioni di Presidente
- **Geom. COSENTINO VINCENZO** Dipendente in servizio presso il Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca – Ufficio Gestione Regimi di Aiuto, Infrastrutture Sportive, Culturali ed Ambientali – In qualità di Componente
- **Dott. DE BERARDINIS CAMILLO** Amministratore Delegato della Società Cooperazione Finanza Impresa – Società affidataria della gestione del Fondo, in qualità di Componente.

In data 8/06/2020, alle ore 11, si è insediato il Comitato mediante collegamento in videoconferenza su piattaforma telematica, in rispetto delle disposizioni previste su scala nazionale in merito all'emergenza Covid-19.

È presente l'intero Comitato nelle persone di:

- Nicola Fermo – Presidente,
- Vincenzo Cosentino – Componente,
- Camillo De Berardinis – Componente.

Partecipa alla riunione l'ing. Giuseppina Lo Vecchio, dirigente presso il Dipartimento Ufficio Politiche e Sviluppo della Regione Basilicata in qualità di Responsabile Unico del Procedimento; partecipano, infine, per il soggetto gestore il dott. Alessandro Viola, responsabile della fase istruttoria, e la dott.ssa Silvia Puopolo, referente per la misura e responsabile della fase attuativa.

Verificato il rispetto delle condizioni per la partecipazione alla riunione in modalità telematica, il Presidente chiama la dott.ssa S. Puopolo a fungere da segretario verbalizzante.

Aprè i lavori De Berardinis, che illustra la procedura prevista dal Soggetto Gestore per l'attuazione della misura ai sensi della L. 241/1990, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento di attuazione del Fondo.

Vengono poi sinteticamente illustrate le domande pervenute sull'indirizzo PEC del Soggetto Gestore dal 16 aprile 2020, data di apertura dello sportello.

Viene evidenziato come gli importi richiesti a fronte delle 37 domande presentate ammontino ad Euro 10.237.547, a fronte di un importo disponibile sul Fondo di Euro 3.880.000, al lordo del compenso spettante al Soggetto Gestore.

Viene, successivamente, illustrata la graduatoria rideterminata sulla base del disposto di cui all'art. 9, co. 4 del Regolamento di attuazione del Fondo.

Il Comitato prende visione ed approva la graduatoria, che viene allegata al presente verbale sub "A" per costituirne parte integrante.

Il Comitato prende, quindi, in esame alcuni aspetti relativi all'applicazione delle norme contenute nel Regolamento di attuazione del Fondo.

Iscrizione all'albo regionale: l'art. 5 co. 3 prevede fra i requisiti di ammissibilità l'iscrizione all'albo regionale di cui all'art. 3 della L.R. 12/2015.

Nella verifica delle domande sinora pervenute si è constatato che molte cooperative hanno iscrizione al previgente albo di cui alla L.R. 50/97; le cooperative sociali hanno, per contro, iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali in carico al Dipartimento per le Politiche alla Persona.

Mentre per le cooperative sociali sembra potersi estendere senza dubbi la fruibilità del fondo in base a quanto previsto dall'art. 3, co. 4 della L.R. 12/2015, per le altre cooperative iscritte al previgente albo, la norma transitoria prevista all'art. 14 della L.R. 12/2015 lascia spazi interpretativi.

Alcune cooperative, inoltre, hanno presentato domanda di iscrizione e sono in attesa di risposta dagli Uffici competenti. Si segnala, infine, una discrepanza fra quanto previsto in merito all'ammissibilità delle cooperative che non hanno la sede legale, ma quella operativa in Basilicata, e i requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo di cui alla L.R. 12/2015, che riserva l'iscrizione alle sole cooperative aventi sede legale e stabile organizzazione in Basilicata.

Dopo breve discussione e previo confronto con il R.U. del procedimento, il Comitato

stabilisce

- 1- l'ammissibilità delle cooperative richiedenti ai benefici del Fondo purché in possesso di iscrizione all'Albo regionale delle società cooperative, ivi inclusa la previgente versione dell'Albo di cui alla L.R. 50/97 e s.m.i.;
- 2- l'ammissibilità della cooperativa richiedente nel caso in cui abbia presentato domanda di iscrizione all'albo regionale prima della data di delibera di cui all'art. 10, co 1, del Regolamento. In tale caso, la concessione dell'intervento viene condizionata alla successiva verifica sull'avvenuta iscrizione all'Albo, ovvero al decorso infruttuoso del termine di cui all'art. 4, co. 3 della L. R. 12/2015;
- 3- l'ammissibilità delle cooperative non aventi sede legale ma operativa nella Regione, purché i fondi concessi vengano utilizzati nella Regione stessa e la società risulti iscritta all'Albo nazionale delle cooperative di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, istituito con DM 23 giugno 2004.

Priorità d'esame: L'art. 4 del Regolamento, nel delineare le tipologie di interventi ammissibili, prevede un'elencazione molto ampia. Il primo punto - relativo *alla costituzione di imprese cooperative, nonché allo sviluppo e al consolidamento di quelle esistenti sia a livello economico che finanziario* - sembra porsi in rapporto di *genus ad speciem* rispetto ai successivi. In tale punto, viene prevista nella determinazione della graduatoria, a parità di condizioni e in funzione delle risorse disponibili, la priorità per gli interventi in innovazione e per le cooperative che forniscono servizi alle persone.

Il Comitato, a seguito di discussione e confronto

stabilisce che

- per "parità di condizioni" debba farsi riferimento all'ordine cronologico (giorno e orario) di presentazione della domanda completa, e debbano avere priorità nella concessione del finanziamento le cooperative/consorzi in possesso dei requisiti di cui ai punti successivi;
- si intendono cooperative che offrono interventi in innovazione le start up e le PMI innovative aventi i requisiti di cui al D.L. n. 3 del 14/01/2015;
- si individuano le cooperative che forniscono servizi alle persone nelle cooperative sociali di tipo A, iscritte alla corrispondente categoria dell'Albo Nazionale.

Garanzie acquisibili: l'art. 11, co. 1, del Regolamento demanda al Soggetto gestore l'accertamento su consistenza e valore delle garanzie acquisibili, senza tuttavia specificare i criteri ai quali gestore debba attenersi, specie in caso di interventi erogati per capitalizzazione e circolante .

De Berardinis evidenzia l'opportunità di stabilire una correlazione fra investimenti proposti e garanzia da acquisire, proponendo di applicare per analogia le previsioni contenute in altri strumenti agevolativi in favore della cooperazione, quale, a titolo esemplificativo, quella contenuta all'art. 5 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 4 dicembre 2014.

Evidenzia, infine, che il tema dei controlli prescinde da quello delle garanzie, specificando che anche in caso di finanziamento del circolante verranno effettuate le dovute verifiche sull'inerenza delle spese effettuate con l'attività specifica cui è rivolto il finanziamento.

Il Comitato, dopo breve discussione, valutati i profili applicativi delle scelte acquisibili e presa visione della normativa seguita dal Gestore in misure analoghe

stabilisce

l'acquisizione di garanzia esclusivamente in relazione ai finanziamenti agevolati concessi a fronte dell'acquisto o della realizzazione di beni immobili, ovvero di interventi sui medesimi beni, mediante acquisizione di garanzia ipotecaria sul bene immobile oggetto di finanziamento, per un valore cauzionale non superiore all'importo del medesimo finanziamento agevolato

Prende quindi la parola Alessandro Viola, che illustra le principali caratteristiche dei progetti presentati. Evidenzia, in particolare, la presenza in molti progetti di un forte squilibrio fra la patrimonializzazione dell'impresa e l'importo richiesto.

Pur non essendo prevista una specifica disposizione che legghi la concedibilità dell'intervento a parametri di bilancio oggettivi, suggerisce di delineare un criterio generale che orienti la valutazione dell'ufficio istruttorio e quella successiva del Comitato, con l'obiettivo di garantire la tutela dei fondi investiti e la coerenza dell'intervento concesso con la realtà imprenditoriale sottostante.

Sottolinea, inoltre, che in alcuni casi l'importo richiesto non risulta in linea con il reale fabbisogno finanziario della cooperativa; suggerisce, quindi, di prevedere in fase di valutazione della domanda la possibilità di rideterminare l'importo richiesto in coerenza con le caratteristiche del progetto.

Il Comitato, condividendo le riflessioni espresse dal Responsabile Istruttorie del Gestore, ferma restando l'applicazione dei criteri istruttori previsti nel Regolamento di attuazione del fondo,

stabilisce

- di considerare, nella valutazione del piano di impresa, il livello di adeguatezza qualitativa e quantitativa del patrimonio netto della cooperativa, eventualmente integrato da nuove sottoscrizioni di capitale sociale da parte dei soci, in relazione all'importo richiesto
- di commisurare l'entità dell'intervento concedibile alle reali esigenze aziendali desumibili dall'esame del progetto, nonché al rispetto del criterio di proporzionalità di cui al punto precedente.

Il dott. Viola segnala, infine, che sono pervenute domande da parte di tre cooperative, che gestiscono case di riposo che pur avendo una suddivisione a livello meramente formale, hanno in realtà gli stessi membri del consiglio di amministrazione, lo stesso legale rappresentante e sono gestite dai medesimi soggetti. Costituiscono di fatto un'unica realtà imprenditoriale. Si ritiene pertanto che sia ammissibile al finanziamento solo una delle tre imprese, anche al fine di evitare la creazione di più veicoli cooperativi al fine di aggirare la soglia massima di erogazione di 350 mila euro.


Viene, infine, riportata la domanda presentata da un consorzio fidi, che pare non rispondere ai requisiti formali di ammissibilità, non trattandosi di un Consorzio di cooperative di produzione e lavoro o di cooperative sociali.

Il Comitato prede nota e rinvia ogni specifica delibera nel merito alla successiva seduta, nella quale verranno valutati i requisiti di ammissibilità delle domande pervenute e analizzati nel merito i progetti; viene altresì disposto il differimento dei termini istruttori in conseguenza della data di nomina e insediamento del Comitato.


Il Comitato stabilisce di convocare una nuova riunione per il 19 p.v. alle ore 10,00 in modalità telematica, demandando al Soggetto gestore l'invio materiale del link della riunione sulla piattaforma prescelta.

Alle ore 12,00 non essendovi altro da discutere e nessuno richiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusi i lavori.


Nicola Fermo – Presidente



Vincenzo Cosentino – Componente



Camillo De Bernardinis – Componente



Silvia Puopolo - Segretario

